

**Manerba del Garda**  
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Delibera n. 119 del 14-12-2023**

**Oggetto: APPROVAZIONE SOTTOSEZIONE PIAO 3.3.: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2024/2026 E DOTAZIONE ORGANICA**

L'anno duemilaventitre addi quattordici del mese di Dicembre alle ore 13:04, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale mediante audio-video conferenza ai sensi della deliberazione G.C. n. 94 del 21.10.2022.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
MATTIOTTI FLAVIANO	Sindaco	X	
PODAVINI RICCARDO	Vice Sindaco	X	
SOMENSINI GIULIANO	Assessore	X	
AVIGO NOEMI	Assessore		X
COMINCIOLI LIVIANA	Assessore	X	
Presenti – Assenti		4	1

Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO DOTT.SSA NICOLETTA SARAMONDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. FLAVIANO MATTIOTTI – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce;

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area AFFARI GENERALI DOTT.SSA NICOLETTA SARAMONDI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Preso atto del parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area ECONOMICO - FINANZIARIA DOTT.SSA ANNALISA PEZZOLI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Con voti unanimi e favorevoli palesemente espressi

### **DELIBERA**

- 1) di approvare la proposta di deliberazione n. 129 del 05-12-2023, riportata in calce alla presente;
- 2) di dichiarare con successiva e separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

# Manerba del Garda

Provincia di Brescia

Area: AFFARI GENERALI

## Proposta n. 129 del 05-12-2023

**Oggetto: APPROVAZIONE SOTTOSEZIONE PIAO 3.3.: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2024/2026 E DOTAZIONE ORGANICA**

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75:

*«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;*

Dato atto che in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs.165/2001 occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

Viste in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Visti inoltre:

- l'art. 89 comma 5 del d.lgs. 267/2000 il quale prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 33 del d.lgs.165/2001, come modificato dall'art.16, comma 1, della legge 183/2011, il quale dispone: "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata

*attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;*

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Richiamate le norme specifiche afferenti alla gestione del personale (Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);

Richiamato l'art.22 del D.L. 50/2017, convertito dalla legge 96/2017, che testualmente recita:

*“1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti ((,)) non connessi a garanzia di diritti fondamentali”;*

*1-bis. “All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento”;*

*2. “All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento”;*

*3. “All'articolo 1, comma 479, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole “75 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “90 per cento”;*

*3-bis. “A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti. 3-ter. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Fino al 31 dicembre 2019, il comune di Matera può autorizzare la corresponsione al personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle attività di cui al periodo precedente, nel limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto*

*'Regioni-Autonomie locali' del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999. È altresì consentita l'instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in deroga alle percentuali ivi previste"; b) al terzo periodo, le parole: "di 500.000 euro annui per gli anni dal 2016 al 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019". 3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

*4. "All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti, (in fine,) i seguenti periodi: "Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale ((l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso)). Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente."*

*5." Il divieto di cui all'articolo 1, comma 420, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n.190, non si applica per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità (tecniche e tecnico-finanziarie e contabili) e non fungibili delle province delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 7 aprile 2014, n. 56. 5-bis. All'articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte". 5-ter. Al fine di consentire un utilizzo più razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al passaggio di personale tra l'unione e i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.....";*

Valutato pertanto, in attuazione delle citate linee di indirizzo e con quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs 165/2001, di rideterminare la dotazione organica e il fabbisogno del personale dell'Ente per il triennio 2024-2026, quale rimodulazione della propria consistenza di personale in base ai fabbisogni;

Considerato che la dotazione organica allegata alla presente deliberazione (**Allegato A**) si muove in coerenza con le linee guida sui fabbisogni di personale (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018) in termini di rispetto dei vincoli finanziari (punto 2.2 delle linee di indirizzo);

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- G.C. n. 105 del 07/11/2022 avente ad oggetto: "Piano triennale del fabbisogno del personale 2023 – 2025";
- G.C. n. 25 del 08/03/2023 avente ad oggetto "Approvazione sottosezione Piao 3.3: piano triennale del fabbisogno del personale anni 2023/2025 e dotazione organica";
- G.C. n. 69 del 25/08/2023 "Modifica sottosezione Piao 3.3: piano triennale del fabbisogno di personale anni 2023/2025 e dotazione organica";

Precisato che la spesa di personale media storica del triennio 2011-2013 del comune di Manerba del Garda è pari a € 757.500,22;

Richiamate, inoltre, le seguenti deliberazioni:

- C.C. n. 3 del 27/01/2020 avente ad oggetto “RECESSO DAL SERVIZIO DI GESTIONE IN CONVENZIONE CON L’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI IN MATERIA DI TURISMO, CULTURA E BIBLIOTECA”;
- C.C. n. 3 del 11/02/2022 avente ad oggetto “REVOCA SERVIZIO DI GESTIONE IN CONVENZIONE CON L’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI IN MATERIA DI VIABILITA', SERVIZI MANUTENTIVI E UFFICIO TECNICO”;
- G.C. n. 89 del 27/10/2023 avente ad oggetto “MODIFICA ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE - ESAME ED APPROVAZIONE”;

Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione dei comuni della Valtenesi n. 6 del 30/03/2022, avente ad oggetto “INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO DELLE LIMITAZIONI E DELLE SPESE DI PERSONALE TRA UNIONE E COMUNI ADERENTI ALL’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI. VERIFICA DELLE LIMITAZIONI IN MATERIA DI PERSONALE”, acquisita al protocollo n.6085 del 11/04/2022 del comune di Manerba del Garda;

Ritenuto di recepire il contenuto della deliberazione dell’Unione dei comuni della Valtenesi sopra citata per quanto concerne gli importi ad incremento dei limiti spesa del personale triennio 2011 - 2013 di cui all’art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006 per reinternalizzazione dei servizi, come segue:

- SERVIZIO Turismo, cultura biblioteca, ex dipendente Lorandi Ivana € 16.473,57 (€ 24.710,35 rapportati al periodo 01/05/2011 – 31/12/2011);
- SERVIZIO Lavori Pubblici e viabilità, dipendente Castillo Hernandez Alvaro Gabriel € 32.150,96;
- SERVIZIO Lavori Pubblici e viabilità, ex dipendente Mora Fedele € 0 in quanto il limite 2011-2013 nell’anno 2017 dopo il trasferimento del dipendente all’Unione non era stato rideterminato in riduzione;

**Preso atto che la spesa media del triennio 2011 - 2013 è rideterminata, con decorrenza 01/01/2023, come risulta dall’Allegato 1;**

Richiamate, inoltre, le proprie seguenti deliberazioni:

- Deliberazione n. 54 del 02/07/2019 avente ad oggetto “Verifica limite art. 23 D. Lgs. 75/2017 risorse per il finanziamento area delle posizioni organizzative. Istituzione e approvazione bando di selezione ai sensi del CCNL 21 maggio 2018”;
- deliberazione n. 129 del 28.12.2021 avente ad oggetto “Verifica limite art. 23 D. Lgs . N. 75/2017 risorse per il finanziamento area delle posizioni organizzative. Modifica bando di selezione ai sensi del CCNL 21 maggio 2018”;
- deliberazione n. 99 del 13/11/2023 avente ad oggetto “Rideterminazione risorse per il finanziamento degli incarichi di Elevata Qualificazione nel rispetto del limite previsto dall’art. 23 D. Lgs. 75/2017”;

Richiamato il Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e, in particolare l’art.33 comma 2, come modificato dall’articolo 1 comma 853 della legge 160 del 27/12/2019, che testualmente recita “*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo*”

*restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "ed educativo, anche degli enti locali" sono soppresse; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del personale educativo degli enti locali". 2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche utilizzando le graduatorie la cui validità sia stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo articolo 1. 2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.".*

Preso atto che l'incidenza delle spese di personale Comune di Manerba del Garda rilevate dal Rendiconto di Gestione 2021 pari ad € 739.074,67 rapportate alla media delle entrate correnti rilevate negli ultimi tre rendiconti approvati (Rendiconto 2020 – 2021 - 2022) pari ad € 9.991.108,32 detratto lo stanziamento a fondo crediti di dubbia esigibilità (anno 2022) pari ad € 1.228.634,00, risulta pari al 8,43% (Allegato 2);

Considerato che:

- In data 27/04/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM che ridefinisce le regole assunzionali per i comuni in esecuzioni dell'art. 33 comma 2 del Decreto legge 34/2019 convertito nella Legge n. 58/2019, come modificato dal comma 853 dell'art. 1 della legge 160/2019;
- in data 8/6/2020 è stata firmata la circolare sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, da parte del Ministero della pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'Interno;

Evidenziato che:

- le nuove regole vengono applicate dal 20/4/2020;
- i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della

media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione assestato dell'ultimo anno del triennio;

- il Comune di Manerba del Garda (BS) rientra nella fascia e) relativa ai Comuni con popolazione da 5000 a 9999 abitanti di cui all'art. 3 del DPCM;

- il valore di soglia stabilito alla tabella 1 dell'art. 4 del DPCM per la predetta fascia è pari al 26,9%;

in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, il Comune di Manerba del Garda può incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018 in misura non superiore al seguente valore, come riportato in Tabella 2 dell'art. 5 del DPCM, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia pari a 26,9%:

- Anno 2020 17%

- Anno 2021 21%

- Anno 2022 24%

- Anno 2023 25%

- Anno 2024 26%;

- La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato in base alle percentuali sopra citate non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come previsto dall'art. 7 comma 1 del D.P.C.M. 17/03/2020, che testualmente recita: "1. *La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*";

Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione ed evidenziato che l'art. 11 bis comma 2 recita "2. Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.

Dato atto che:

- il fondo delle posizioni organizzative comprensivo dell'indennità di risultato pari al 15% ammonta ad € 80.548,79;

- la quota finanziata con capacità assunzionale dell'Ente per la maggiorazione del fondo delle posizioni organizzative è pari a € 13.682,24;

Richiamato l'art. 15, comma 5, del CCNL 1/04/1999, il quale prevede che nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 29/1993 (ora D. Lgs. n. 165/2001), gli Enti valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare per le finalità ivi previste e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio;

Ravvisata la necessità di approvare la sottosezione PIAO 3.3.: piano triennale del fabbisogno di

personale anni 2024/2026 e dotazione organica, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Visto l'art. 4 "Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale" del D.P.C.M. 17/03/2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni (pubblicato sulla G.U. Serie Generali nr. 108 del 27/04/2020) che:

- al comma 1 testualmente recita: "*1. In attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, nella seguente Tabella 1, sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2: (omississ...)*" che stabilisce al punto e) **la percentuale di valore soglia dei comuni da 5000 a 9999 abitanti pari al 26,9%**;

- Al comma 2 testualmente recita: "*2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica*";

Vista la previsione di spesa di personale complessiva per il triennio 2024 – 2026 per la dotazione organica oggi prevista (**allegato A**);

Dato atto che la spesa di personale prevista, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come dimostrato nel prospetto allegato (**Allegato C**);

Considerato che la capacità assunzionale ai sensi del D.P.C.M. 17/03/2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni (pubblicato sulla G.U. Serie Generali nr. 108 del 27/04/2020), per l'anno 2024 è calcolata come da prospetto (**Allegato B**);

Considerato il conseguente calcolo del relativo spazio per assunzioni a tempo indeterminato, in base al limite spesa del personale disponibile, che risulta riportato nell' (**Allegato 3**);

Ritenuto di recepire il contenuto delibera della Giunta dell'Unione dei comuni della Valtenesi acquista al protocollo n. 6085 del 11/04/2022, nella quale, viene definita la quota di spesa del personale e di capacità assunzionale che deve essere trasferita ai singoli comuni aderenti a seguito di revoca di servizi in convenzione, e di incrementare quindi la capacità assunzionale del comune di Manerba con la quota di capacità assunzionale relativa alla cessazione di n. due unità di personale.

Preso atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata formulata nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:

- art.6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, rideterminazione della dotazione organica e del fabbisogno del personale;

- art. 33, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, che per l'anno 2023 è stata approvata con delibera G.C. n. 116 del 06/12/2023;

- art. 48, comma 1, del D. Lgs. 198/2006, approvazione del piano triennale di azioni positive, che per il triennio 2024 - 2026 è stato approvato con delibera G.C. nr. 117 del 06/12/2023;

- art. 1, comma 557, e comma 557-*quater* della legge 296/2006, contenimento delle spese di personale;

- art. 10 del D. Lgs. 150/2009, adozione del piano integrato delle performance degli obiettivi 2023/2025 approvato con Delibera G. C. n. 29 del 13/03/2023;

- art. 27, comma 2, lett. c), del d.l 66/2014, convertito nella legge 89/2014, di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 185/2008, obbligo di certificazione dei crediti;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui “*A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*”;

Preso atto che l'Ente ad oggi risulta in regola con le trasmissioni dei documenti contabili alla Bdap secondo la normativa vigente;

VISTO il D.Lgs. 196 del 30.06.2003 in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali e le varie prese di posizione e pareri resi dal Garante in materia di riservatezza dei compensi attribuiti a vario titolo al personale delle amministrazioni;

RITENUTO pertanto di disporre la pubblicazione del presente atto limitatamente alle premesse, alla parte dispositiva, **con esclusione quindi dell'allegato A**), al quale è comunque consentito l'accesso formale unicamente da parte degli interessati come definiti dall'art.22, c.1 lett b) della Legge 241/90, modificata dall'art.15 della L.15/2005 e cioè da parte dei soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento stesso ed in ogni caso nel rispetto della riservatezza prevista dal D.Lgs. 196/2003;

DATO ATTO che il presente provvedimento oggetto di sola informazione ai sensi dell'art. 4 comma 5 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019 – 2021 è stato trasmesso alle Organizzazioni Sindacali in data 05.12.2023 con protocollo nr. 20606;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000 con Verbale acquisito al prot. n.21035 del 15.12.2023;

CONSAPEVOLE che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 non sussiste conflitto di interessi (ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012), relativamente al Responsabile del procedimento e ai Responsabili delle Posizioni Organizzative che sottoscrivono i pareri sul presente atto rispetto alla proposta effettuata;

Tutto ciò premesso;

### PROPONE

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare la *sottosezione PIAO 3.3.: piano triennale del fabbisogno di personale anni 2024/2026 e dotazione organica*, redatto secondo le indicazioni delle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018), come da prospetto **Allegato A**);
3. Di dare atto della capacità assunzionale per l'anno 2024 ai sensi del dpcm 17/03/2020 per il comune di Manerba del Garda, calcolata come da prospetto **Allegato B**), e che tale capacità assunzionale dovrà essere incrementata della quota di capacità assunzionale trasferita dall'Unione dei comuni della Valtenesi per revoca servizi in convenzione, come indicato nella delibera di Giunta dell'Unione n. 6 del 30.03.2022 acquisita al protocollo n. 6085 del 11/04/2022;
4. Di dare atto che la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/

2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come dimostrato nel prospetto **Allegato C**);

5. Di dare atto che, secondo quanto riportato nel documento approvato al punto 2), la dotazione organica dell'Ente alla data odierna risulta articolata come risulta **nell'allegato D**), che forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

6. Di dare atto che **nell'anno 2024** saranno attivate le assunzioni a copertura dei posti vacanti evidenziati nel prospetto di cui **all'allegato D**) mediante una delle seguenti modalità:

I) bando di concorso pubblico;

II) Utilizzo graduatorie di altri Enti;

III) convenzione tra enti ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000

IV) mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 165/2001

come segue:

a) **Area 5 – Edilizia Privata:** assunzione di n.1 dipendente Area Istruttori (ex categoria C1), in sostituzione della dipendente Leali Katia, con decorrenza dal 01/01/2024;

b) **Area 4 – Lavori Pubblici:** assunzione di n.1 dipendente Area Funzionari/Elevate Qualificazioni (ex categoria D1), attingendo alla capacità assunzionale dell'Ente, con decorrenza dal 01/01/2024;

c) **Area 4 – Lavori Pubblici:** assunzione di n.1 dipendente Area Istruttori (ex categoria C1), in sostituzione del dipendente Simoni Domenico (cessazione prevista il 31/12/2023 per messa a riposo), con decorrenza dal 01/01/2024;

Saranno inoltre attivate, ove necessario e qualora ricorrano i necessari presupposti, le sostituzioni del personale cessato, nei limiti fissati dalle disposizioni di legge;

7. Di dare atto che **nell'anno 2025** saranno attivate ove necessario e qualora ricorrano i necessari presupposti:

- le sostituzioni del personale cessato, nei limiti fissati dalle disposizioni di legge;

- le assunzioni per mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001.

8. Di dare atto che **nell'anno 2026** saranno attivate, ove necessario e qualora ricorrano i necessari presupposti:

- le sostituzioni del personale cessato, nei limiti fissati dalle disposizioni di legge;

- le assunzioni per mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001.

9. Di dare atto che le assunzioni previste saranno attivate nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 in materia di lavoro flessibile, che per il comune di Manerba risulta essere pari a € 54.162,72, nonché dei vincoli sulla spesa del personale per il triennio 2023-2025;

10. Di dare atto che la copertura dei posti vacanti della dotazione organica avverrà nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle limitazioni imposte di volta in volta dall'ordinamento;

11. Di dare atto che la suddetta programmazione potrà essere modificata qualora si verificassero nuove esigenze o in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento;

12. Di trasmettere al consiglio comunale il seguente atto per la conseguente modifica dell'allegato al DUP 2024 – 2026;

13. Di dare atto che il presente provvedimento oggetto di sola informazione ai sensi dell'art. 4 comma 5 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019 – 2021 è stato

trasMESSO alle Organizzazioni Sindacali in data 05.12.2023 con protocollo nr. 20606;

14. Di dare atto che il presente atto è stato sottoposto al Revisore dei conti che ha rilasciato parere con verbale pervenuto al protocollo n. 21035 del 15.12.2023 (articolo 19 comma 8 legge 448/2001), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato E**);

15. Di dare atto che il contenuto approvato con il presente provvedimento verrà interamente trasfuso nel PIAO 2024 – 2026, in fase di predisposizione, quale *sottosezione 3.3.: piano triennale del fabbisogno di personale anni 2024/2026 e dotazione organica*;

16. Di dare atto che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri del Responsabile del procedimento e dei Responsabili delle Posizioni Organizzative i quali sottoscrivono i relativi pareri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali gli interessati abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il soggetto o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti debito credito;

17. Di disporre la trasmissione della presente in elenco ai capigruppo consiliari ex art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

18. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regione, Sezione distaccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'Art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente

RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento con immediata decorrenza;

RITENUTO, quindi di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di ottemperare agli adempimenti obbligatori nei termini previsti dalla normativa vigente;

#### **PROPONE**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare pronta attuazione alle disposizioni normative ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Deliberazione n. 119 del 14-12-2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
**FLAVIANO MATTIOTTI**

Il Vice Segretario  
**DOTT.SSA NICOLETTA SARAMONDI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa.

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Vice Segretario  
**DOTT.SSA NICOLETTA SARAMONDI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa.

---



**Manerba del Garda**  
Provincia di Brescia

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 05-12-2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE SOTTOSEZIONE PIAO 3.3.: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2024/2026 E DOTAZIONE ORGANICA**

---

**P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A**

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Area AFFARI GENERALI, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 05-12-2023

**Il Responsabile dell'Area AFFARI GENERALI**

*DOTT.SSA SARAMONDI NICOLETTA*

---



**Manerba del Garda**  
Provincia di Brescia

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 05-12-2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE SOTTOSEZIONE PIAO 3.3.: PIANO TRIENNALE DEL  
FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2024/2026 E DOTAZIONE ORGANICA**

---

**P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E**

(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addi, 05-12-2023

**Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria**

*DOTT.SSA PEZZOLI ANNALISA*

---

**Manerba del Garda**  
Provincia di Brescia

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 14-12-2023

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE SOTTOSEZIONE PIAO 3.3.: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2024/2026 E DOTAZIONE ORGANICA</b>
-----------------	---

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 08-01-2024 per giorni 15 consecutivi.

Manerba del Garda, 08-01-2024

Il Responsabile della pubblicazione  
**DOT.SSA NICOLETTA SARAMONDI**  
*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.*

**ALLEGATO 1 - SPESA MEDIA DEL PERSONALE 2011 - 2013**

<b>Spesa media triennio 2011 - 2013</b>	<b>€ 757.500,22</b>	<b>Spesa storica comune di Manerba</b>
Incremento per reinternalizzazione biblioteca	€ 16.473,57	Ex dipendente Lorandi Ivana
Incremento per reinternalizzazione ufficio lavori pubblici e viabilità	€ 30.842,80 (dato da € 32.150,96 decurtato dagli aumenti contrattuali ccnl 2016-2018)	Dipendente Castillo Hernandez Alvaro Gabriel
Incremento per reinternalizzazione ufficio lavori pubblici e viabilità	€ 0,0 (dato da € 55.728,00 decurtato dell'intero importo in quanto nel 2017 a seguito di trasferimento all'Unione l'importo non era stato decurtato dal limite storico)	Ex dipendente Mora Fedele
<b>Totale media triennio 2011 - 2013 ricalcolata</b>	<b>€ 804.816,59</b>	

**ALLEGATO 2 - INCIDENZA SPESA DEL PERSONALE SULLA MEDIA DELLE ENTRATE DA  
RENDICONTO 2020 - 2021 -2022**

	<b>IMPORTI</b>		<b>RIFERIMENTO D.P.C.M. 17/03/2020</b>
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2021		739.074,67 €	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020	11.288.630,94 €	9.991.108,32 €	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021	8.934.777,53 €		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2022	9.749.916,49 €		
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2022		1.228.634,00 €	
<b>RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI</b>		<b>8,43%</b>	

ALLEGATO 3 - CALCOLO SPAZIO ASSUNZIONALE

	2023	2024
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	797.443,36 €	797.443,36 €
AUMENTO SPESA PERSONALE 2018 TEORICA PER REINTERNALIZZAZIONE PERSONALE DA UNIONE PER REVOCA CONFERIMENTO UFFICIO TURISMO-CULTURA-BIBLIOTECA (DELIBERA CC N.3 DEL 27/01/2020) - REINTERNALIZZAZIONE NON AVVENUTA IN QUANTO PERSONALE CESSATO NEL 2018 (POSTO EX LORANDI IVANA)	0,00 €	16.473,57 €
AUMENTO SPESA PERSONALE 2018 TEORICA PER REINTERNALIZZAZIONE PERSONALE DA UNIONE PER REVOCA CONFERIMENTO UFFICIO LAVORI PUBBLICI (DELIBERA CC N.3 DEL 11/02/2022) CASTILLO ALVARO CAT CI	0,00 €	31.658,40 €
CAPACITA' ASSUNZIONALE AI SENSI DEL DPCM 17/03/2020 (ANNO 2023 25%-ANNO 2024 26%)	199.360,84 €	207.335,27 €
QUOTA CAPACITA' ASSUNZIONALE GIA' UTILIZZATA NEL 2021 E NEL 2022 AI SENSI DEL DPCM 17/03/2020	-130.091,72 €	-130.091,72 €
QUOTA CAPACITA' ASSUNZIONALE LIBERATA PER EFFETTO DELLA CESSAZIONE IL 15/11/2022 DEL DIPENDENTE CAT. DI ASSUNTO NEL 2021 AI SENSI DEL DPCM 17/03/2020	35.116,52 €	35.116,52 €
CAPACITA' ASSUNZIONALE RESIDUA PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DEL DPCM 17/03/2020	104.385,64 €	112.360,07 €
UTILIZZO CAPACITA' ASSUNZIONALE AI SENSI DEL DPCM 17/03/2020 PER NUOVE ASSUNZIONI 2023-2024	60.419,78 €	97.894,66 €
CAPACITA' ASSUNZIONALE RESIDUA DOPO LE ASSUNZIONI PREVISTE	43.965,86 €	14.465,41 €
LIMITE SPESA DI PERSONALE 2018 INCREMENTATA DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE	996.804,20 €	1.052.910,60 €
SPESA PREVISTA TREINNIO 2024 - 2026 DOTAZIONE ORGANICA		-1.050.562,22 €
SPAZIO ASSUNZIONALE AI SENSI DEL DPCM 17/03/2020		2.348,38 €

1) Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6; tabelle 1 e 3

COMUNE DI	MANERBA DEL GARDA
POPOLAZIONE	5320
FASCIA	E
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	26,90%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	30,90%

Fascia	Popolazione	Tabella 1 (Valore soglia più basso)	Tabella 3 (Valore soglia più alto)
a	0-999	29,50%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	31,60%
h	250000-14999999	28,80%	32,80%
i	1500000>	25,30%	29,30%

2) Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2

	IMPORTI	DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2021	739.074,67	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020	9.991.108,32	
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021	8.934.777,53	
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2022	9.749.916,49	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2022	1.228.634,00	
<b>RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI</b>	<b>8,43%</b>	

### 3) Raffronto % Ente con valori soglia tabelle 1 e 3

Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2021	739.074,67	
<b>SPESA MASSIMA DI PERSONALE</b>	<b>2.357.105,59</b>	Art. 4, comma 2
INCREMENTO MASSIMO	1.618.030,92	

Incremento annuo della spesa di personale fino al 2024:

Fascia	Popolazione	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
a	0-999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
b	1000-1999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
c	2000-2999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
d	3000-4999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	29,00%
e	5000-9999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
f	10000-59999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
g	60000-249999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
h	250000-14999999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
i	1500000>	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	797.443,36	
% DI INCREMENTO ANNO 2024	26,00%	Art. 5, comma 1
INCREMENTO ANNUO	207.335,27	
RESTI ASSUNZIONALI ANNI 2015-2019	-	
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2024	207.335,27	Art. 5, comma 2

Controllo limite (\*):

SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	797.443,36
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2024	207.335,27
<b>LIMITE SPESA DI PERSONALE ANNO 2024</b>	<b>1.004.778,63</b>
SPESA MASSIMA DI PERSONALE (ART. 4 COMMA 2 DPCM)	2.357.105,59

DIFFERENZA

- 1.352.326,96

DEVE ESSERE < O = A 0

(\*) La spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non può superare la spesa massima art. 4, comma 1

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA - rispetto limite art. comma 557 L. 296/2006

		2024	NOTE	2025	2026
A	Intervento I - Personale (compresi rinnovi contratto CCNL 2016-2018)	€ 1.050.562,22		€ 1.051.037,50	€ 1.051.037,50
B1	- spese per i rinnovi contrattuali degli anni successivi al 2004	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
B2	- spese per i rinnovi contrattuali CCNL 2016-2018 (ANCHE ONERI E IRAP)	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
B3	- spese per i rinnovi contrattuali CCNL 2019-2021 (ANCHE ONERI E IRAP)	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
C	+ Irap relativo alle spese di cui al punto A	€ 66.770,87		€ 66.540,86	€ 66.540,86
D	- Irap relativo alle spese di cui al punto B1	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
E	+ Costo complessivo: co.co.co., altre forme di lavoro flessibile (interinali), personale in convenzione. N.B.: queste aggiunte vanno effettuate solo se tali spese sono allocate in interventi del bilancio diversi dall' 1 (es. nelle prestazioni di servizi)				
F	+ Irap relativo alle spese di cui al punto E				
G	- Incentivi per recupero icip, progettazioni interne, esame pratiche condoni, ecc.				
H	+ Irap relativo alle spese di cui al punto G				
I	+ Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni N.B.: questa aggiunta va effettuata solo se tali spese sono allocate in interventi del bilancio diversi dall' 1 (es. nei trasferimenti)	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
L	+ Irap relativo alle spese di cui al punto I				
M	- Rimborsi ricevuti per personale comandato ad altre amministrazioni	€ 92.154,69	DIPENDENTI DE CAO E DONATI SERVIZI SOCIALI UNIONE	€ 92.154,69	€ 92.154,69
N	- Spese per proroghe contratti di formazione e lavoro	€ 5.150,00		€ 5.150,00	€ 5.150,00
O	- Spese per diritti di segreteria	€ 32.881,83		€ 32.881,83	€ 32.881,83
P	- Spese per assunzione di lavoratori categorie protette	€ 970,00	DIPENDENTE F.S. L. 68	€ 970,00	€ 970,00
Q	- Spese per formazione del personale	€ 200,00		€ 200,00	€ 200,00
R	- Spese per missioni del personale	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
S	- Spese personale in convenzione				
T	- Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato per attività elettorale				
U	- Spese per personale trasferito dalle Regioni negli anni 2005 e 2006 per l'esercizio di funzioni delegate				
V	SPESA PER ASSUNZIONI FINANZIATA CON CAPACITA' ASSUNZIONALE DI CUI ALL'ART. 33 DEL DL 34/2019 non rilevante ai sensi dell'art.7 comma 1 dpcm 17/03/2020	€ 192.869,86		€ 192.869,86	€ 192.869,86
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 793.106,71</b>		<b>€ 793.351,98</b>	<b>€ 793.351,98</b>
	spesa 2004	€ 789.546,24			
	spesa 2011 - DA RENDICONTO	€ 787.652,34			
	spesa 2012 - DA RENDICONTO	€ 750.711,37			
	spesa 2013 - DA RENDICONTO	€ 734.136,94			

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA - rispetto limite art. comma 557 L. 296/2006

				€ 757.500,22	€ 757.500,22	€ 757.500,22
SPESA MEDIA 2011 - 2013 storica						
AUMENTO LIMITE SPESA PERSONALE PER REINTERNALIZZAZIONE PERSONALE DA UNIONE PER REVOCA CONFERIMENTO UFFICIO TURISMO-CULTURA-BIBLIOTECA (DELIBERA CC N.3 DEL 27/01/2020) - REINTERNALIZZAZIONE NON AVVENUTA IN QUANTO PERSONALE CESSATO NEL 2018 (POSTO EX LORANDI IVANA)			€ 16.473,57		€ 16.473,57	€ 16.473,57
AUMENTO LIMITE SPESA PERSONALE PER REINTERNALIZZAZIONE PERSONALE DA UNIONE PER REVOCA CONFERIMENTO UFFICIO LAVORI PUBBLICI (DELIBERA CC N.3 DEL 11/02/2022) CASTILLO ALVARO CAT C1			31.658,40 €		31.658,40 €	31.658,40 €
DISPONIBILITA'			€ 805.632,18		€ 805.632,18	€ 805.632,18
rispetto del limite			€ 12.525,47		€ 12.280,20	€ 12.280,20

ALLEGATO D - FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024 - 2026

Area	Servizio	area	Ex Cat.	N. posti	Coperti	Vacanti	Note
Area 1 - Affari Generali	Segreteria - Servizio gestione giuridica del personale - transazione digitale e informatizzazione- Cultura, Turismo e biblioteca	Funzionari/EQ	D3	1	1	0	Saramondi Nicoletta (posizione economica D5)
	Segreteria	Istruttori	C1	1	1	0	Podavini Simona (posizione economica C1)
	Segreteria	Istruttori	C1	1	1	0	Cappa Guendalina (posizione economica C1)
	Transazione digitale e informatizzazione	Istruttori	C1	1	0	1	<b>VACANTE (Prevista assunzione a tempo determinato 30 ore/sett. Dal 01/01/2024 per 3 anni)</b>
	Cultura, Turismo e biblioteca	Istruttori	C1	1	1	0	Giangrossi Elisa (posizione economica C1)
	<b>TOTALI</b>			<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
Area 2 - Economico-Finanziaria	Contabile e ragioneria - Gestione economica del personale - Tributi	Funzionari/EQ	D1	1	1	0	Pezzoli Annalisa (posizione economica D3)
	Contabile e ragioneria	Istruttori	C1	1	1	0	Leali Alberto (posizione economica C1)
	Contabile e Ragioneria	Istruttori	C1	1	1	0	Fattori Sonia (posizione economica C1) comandata all'Unione dei comuni della Valtenesi al 100%
	Contabile e Ragioneria	Istruttori	C1	1	1	0	Musesti Elena (posizione economica C1) assunta il 16/03/2023
	Tributi	Istruttori	C1	1	1	0	Visconi Chiara (posizione economica C1) tempo indeterminato dal 27/01/2023
	Tributi	Istruttori	C1	1	1	0	Calli Marco (posizione economica C2)
	Tributi	Istruttori	C1	1	1	0	Alboraletti Ketty (posizione economica C5)
	<b>TOTALI</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	
Area 3 - Servizi Demografici	Elettorale, anagrafe, stato civile e leva --Gestione archivio e notificazione atti, Protocollo, Servizio cimiteriale	Funzionari/EQ	D1	1	1	0	Borghetti Sabina (posizione economica D5)
	Elettorale, anagrafe, stato civile e leva --Gestione archivio e notificazione atti, Protocollo, Servizio cimiteriale	Istruttori	C1	1	1	0	Ferrari Marianna (posizione economica C1)
	Servizio Gestione Archivio e Notificazione atti	Operatori esperti	B1	1	1	0	Alberini Siria (posizione economica B1) assunta il 17/04/2023
	Protocollo	Operatori esperti	B1	1	1	0	Ferrari Sonia (posizione economica B7)
	<b>TOTALI</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	
Area 4 - Lavori Pubblici	Lavori pubblici e Manutenzioni	Funzionari/EQ	D1	1	0	1	<b>VACANTE - Prevista assunzione D1 dal 01/01/2024</b>
	Lavori pubblici e Manutenzioni	Istruttori	C1	1	1	0	Squaratti Raffaella (posizione economica C1)

ALLEGATO D - FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024 - 2026

Area	Servizio	area	Ex Cat.	N. posti	Coperti	Vacanti	Note
	Lavori pubblici e Manutenzioni	Funzionari/EQ	D1	1	1	0	Fadini Ivan assunzot tempo determinato 9 ORE/SETT DAL 12/09/2023 AL 31/05/2024
	Lavori pubblici e Manutenzioni	Istruttori	C1	1	1	0	Castillo Harnandez Alvaro Gabriel (posizione economica C1)
	Lavori pubblici e Manutenzioni	Operatori esperti	B1	1	1	0	Treccani Matteo (posizione economica B6) Comandato alla società Ma.se.tu. s.r.l.
	Lavori pubblici e Manutenzioni	Istruttori	C1	1	0	1	<b>VACANTE - POSTO EX Simoni Domenico</b> prevista assunzione dal 01/01/2024
	<b>TOTALI</b>			6	4	2	
<b>Area 5- Edilizia privata</b>	Edilizia privata - Riserva Naturale	Funzionari/EQ	D1	1	1	0	Caravaggi Giansanto (posizione economica D1)
	Edilizia privata	Istruttori	C1	1	1	0	Avigo Giovanna (posizione economica C4)
	Edilizia privata	Istruttori	C1	1	0	1	<b>VACANTE POSTO EX Leali Katia-</b> Prevista assunzione tempo indeterminato cat. C1 dal 01/01/2024
	<b>TOTALI</b>			3	2	1	
Servizi sociali e scolastici (100% trasferita all'Unione) Servizi sociali e scolastici (100% trasferita all'Unione)	Servizi sociali e scolastici	Funzionari/EQ	D3	1	1	0	De Cao Federica (posizione economica D6) comandata all'Unione dei Comuni della Valtenesi 100%.
	Servizi scolastici	Operatori esperti	B3	1	1	0	Donati Dorotea (posizione economica B8) comandata all'Unione dei Comuni della Valtenesi 100%
	<b>TOTALI</b>			2	2	0	
	<b>TOTALI GENERALI</b>			27	23	4	



Firmato digitalmente da:

Volino Pasquale

Firmato il 09/12/2023 15:33

Seriale Certificato: 1767839

Valido dal 23/09/2022 al 23/09/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**COMUNE DI MANERBA DEL GARDA**

*Provincia di Brescia*

verbale del 09 dicembre 2023

Il sottoscritto dott. Pasquale Volino, in qualità di organo di revisione economico finanziario dell'ente, nominato con deliberazione consiliare n. 49 del 07/10/2022 esprime il seguente parere sulla **PROPOSTA NR. 129 DEL 05.12.2023** avente ad oggetto :

**APPROVAZIONE SOTTOSEZIONE PIAO 3.3.: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2024/2026 E DOTAZIONE ORGANICA**

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

Visto l'articolo 239, comma 1, lettera b.1) del D.Lgs. 267/2000 (come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174), secondo cui l'organo di revisione esprime parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

Visto l'articolo 91 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui : *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;

Visto l'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui gli enti sottoposti al patto di stabilità interno *"assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative"*, e che, a decorrere dal 2014, il tetto della spesa per il personale è rappresentato dalla spesa media 2011-2013 (comma 557-ter, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del D.L. 90/2014);

Visto il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione che ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate in G.U. Serie Generale n. 173 del 27/07/2018;

Visto Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, recate "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", in vigore dal 20.04.2020,

MANERBA DEL GARDA  
PROTOCOLLO ARRIVO N. 21035/2023 DEL 15-12-2023  
Doc. Principale - Class. 1.6 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Firmato digitalmente da:

Volino Pasquale

Firmato il 09/12/2023 15:33

Seriali Certificato: 1767839

Valido dal 23/09/2022 al 23/09/2025

**attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 in applicazione del quale il Comune di Manerba del Garda ha calcolato i propri spazi finanziari assunzionali tenendo conto dei dati dei rendiconti della gestione -2020-2021-2022;**

**Richiamata le deliberazioni:**

- G.C. nr. 105 del 07/11/2022 avente ad oggetto: “Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2023 – 2025”;
- G.C. n. 25 del 08/03/2023 avente ad oggetto “Approvazione sottosezione Piao 3.3: piano triennale del fabbisogno del personale anni 2023/2025 e dotazione organica”;
- G.C. n. 69 del 25/08/2023 “Modifica sottosezione Piao 3.3: piano triennale del fabbisogno di personale anni 2023/2025 e dotazione organica”;
- C.C. n. 3 del 27/01/2020 avente ad oggetto “RECESSO DAL SERVIZIO DI GESTIONE IN CONVENZIONE CON L’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI IN MATERIA DI TURISMO, CULTURA E BIBLIOTECA”;
- C.C. n. 3 del 11/02/2022 avente ad oggetto “REVOCA SERVIZIO DI GESTIONE IN CONVENZIONE CON L’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI IN MATERIA DI VIABILITA', SERVIZI MANUTENTIVI E UFFICIO TECNICO”;
- G.C. n. 89 del 27/10/2023 avente ad oggetto “MODIFICA ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE - ESAME ED APPROVAZIONE”;

Precisato che la spesa di personale media storica del triennio 2011-2013 del comune di Manerba del Garda è pari a € 757.500,22, rideterminata, con decorrenza 01/01/2023, € 804.816,59.

Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione dei comuni della Valtenesi n. 6 del 30/03/2022, avente ad oggetto “INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO DELLE LIMITAZIONI E DELLE SPESE DI PERSONALE TRA UNIONE E COMUNI ADERENTI ALL’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI. VERIFICA DELLE LIMITAZIONI IN MATERIA DI PERSONALE”, acquisita al protocollo n.6085 del 11/04/2022 del comune di Manerba del Garda, il cui contenuto il Comune di Manerba del Garda ritiene recepire.

**Rilevato, infine che**

- Che tutti i conteggi della spesa del personale sono stati adeguati al corrente CCNL;
- Che detti conteggi attestano il rispetto dei vincoli in materia di spese di personale e delle norme che regolano le capacità assunzionali degli enti ed in particolare il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ;

**Per tutto quanto sopraesposto, esprime**

**PARERE FAVOREVOLE**

**PROPOSTA NR. 129 DEL 05.12.2023 avente ad oggetto :**

**APPROVAZIONE SOTTOSEZIONE PIAO 3.3.: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2024/2026 E DOTAZIONE ORGANICA**

**09 dicembre 2023**

MANERBA DEL GARDA  
Protocollo Arrivo N. 21095/2023 del 15-12-2023  
Doc. Principale - Class. 1.6 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Firmato digitalmente da:

Volino Pasquale

Firmato il 09/12/2023 15:33

Seriali Certificato: 1763839

Valido dal 23/09/2022 al 23/09/2025

InfoCamere

**Il revisore dei Conti dott. Pasquale Volino**

**(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)**

MANERBA DEL GARDA  
Protocollo Arrivo N. 21035/2023 Del 15-12-2023  
Doc. Principale - Class. 1.6 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente